



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI &
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE (SEDE DI
VALDOBBIADENE)

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

DIEGO SAVIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

AREA LEGALE

FRIDA DEL DIN
AVVOCATO

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

BARBARA PEGHIN
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

CARLO COVINI
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

LEONARDO BRIAN
ABOGADO (SEDE DI BARCELONA)

NUNZIATA MARIA R. PELLICANO
DOTT. AREA LEGALE

AREA AMMINISTRATIVA

GIORGIA LEVORATO
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

MARIKA BOLZONELLO
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 11 settembre 2017

NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

Gentili clienti,

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", si prospettano alcune **novità per i professionisti iscritti in Ordini/Collegi**.

In particolare a decorrere dal 29.8.2017 trovano applicazione le seguenti disposizioni in tema di:

- **copertura assicurativa;**
- **preventivo del compenso in forma scritta;**
- **oneri informativi dei titoli posseduti.**

COPERTURA ASSICURATIVA

In materia di **polizza professionale** il comma 26, pur salvaguardando la libertà contrattuale delle parti, prevede la necessità che **l'assicurazione contenga un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro 10 giorni successivi e relative a fatti illeciti verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa**. Tale previsione è applicabile anche alle polizze assicurative già in corso di validità al 29.8.2017 consentendo su richiesta del contraente la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere. Quanto sopra si riferisce all'obbligo da parte del lavoratore autonomo di provvedere alla stipula di una copertura assicurativa dei "danni" conseguenti all'esercizio della professione.

Si rammenta che nell'ambito della Legge n. 81/2017, c.d. "Jobs act autonomi" è stata disposta l'integrale deducibilità delle spese sostenute per forme assicurative o di solidarietà per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

PREVENTIVO DEL COMPENSO IN FORMA SCRITTA

Il comma 150 dispone innanzitutto che, il **compenso per la prestazione professionale** deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale secondo le forme previste dall'ordinamento. Inoltre, il professionista è tenuto a comunicare al cliente, in forma scritta o digitale, le seguenti informazioni:

- grado di complessità dell'incarico;

studio@partes.it

www.partes.it

MONTEBELLUNA (TV) Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911

VALDOBBIADENE (TV) Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

BASSANO DEL GR. (VI) Largo Parolini, 61 | 36061 | tel. e fax. +39 0424.066532

THIENE (VI) Via Monte Grappa 6/L 36016 | tel. e fax. +39 0445.1716541

TREVISO Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

SPAGNA - Barcellona Car. Granada del Penedès, 10 - 08006 | tel. +34.935.143997 | fax. +34.931.270766

BOSNIA ERZEGOVINA 77020 101 Mukbr Bb - Cazin - BIH | +387.37.511.020 | c/o Cons. On.

ALBANIA - Tirana RR: "Mitro Tutulani", Pallati Albmilenium | tel. +355 (0) 4 2202009 | fax. +355.(0) 4 2202010

- estremi della polizza assicurativa per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione;
- compenso richiesto per lo svolgimento della prestazione (c.d. **preventivo di massima**).

Nella sostanza le modalità con le quali l'obbligo in argomento può essere soddisfatto sono così individuabili:

- contratto sottoscritto dalle parti (come avviene soprattutto nei casi di prestazione periodica);
- preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente ovvero tramite scambio di email.

In particolare la misura del compenso richiesto al cliente deve essere comprensivo di spese, oneri, contributi e di tutte le varie voci di costo indicate per le singole prestazioni (così, ad esempio, dovrà essere evidenziato l'addebito del contributo della Cassa previdenziale/Gestione Separata INPS, l'aliquota IVA applicabile). Se sono previste spese nell'esecuzione dell'incarico, anche queste devono essere evidenziate nel preventivo (ad esempio, oneri amministrativi/tributi connessi alla pratica).

Inoltre, nel preventivo di spesa dovranno essere riportate le modalità di rimborso, laddove previste/prevedibili, delle trasferte da parte del professionista.

Conseguenze:

In caso di inottemperanza di quanto sopra descritto da parte del professionista **non è prevista alcuna specifica "conseguenza"**. Ciò potrebbe però dare origine ad una contestazione da parte del cliente dell'importo addebitatogli, con conseguente avvio di un contenzioso, anche giudiziario, in merito al compenso "equo" spettante, alla luce anche del **venir meno del riconoscimento delle "Tariffe professionali"**.

Il comma 141, lett. d) precisa che **per gli avvocati** è necessaria la predisposizione di un **preventivo di massima in forma scritta anche in assenza di una espressa richiesta del cliente**, "superando" quanto previsto dall'art. 13, comma 5, Legge n. 247/2012.

PUBBLICITA' INFORMATIVA

Con riferimento agli oneri informativi sui titoli posseduti, il comma 152 prevede l'obbligo di indicare e **comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni per i professionisti iscritti** in Ordini/Collegi al fine di garantire massima trasparenza

verso gli utenti.

La norma in esame non indica, tuttavia, quando tale obbligo debba essere assolto (ad esempio, al primo rapporto con il cliente oppure nel momento del conferimento dell'incarico).

Il professionista, al fine di incentivare la concorrenza come previsto dall'art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012 contenente la Riforma degli ordinamenti professionali, ha la possibilità di pubblicizzare: • attività professionale;

- specializzazioni e titoli professionali posseduti;
- struttura dello studio;
- compensi delle prestazioni.

Le predette informazioni possono essere rese con ogni mezzo, pur nel rispetto dell'obbligo di verità, trasparenza e correttezza. Esse inoltre non possono risultare equivoche/ingannevoli/denigratorie.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes